



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 24/08/2012

N. 33

OGGETTO: Adozione delle aliquote dell'imposta Municipale Propria (IMU) ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni.

L'anno duemiladodici, addì ventiquattro del mese di agosto, alle ore 17:00, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – seduta pubblica di I^a convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Armanino Mauro	X			12)	La Cava Fabio		X	
2)	Bacchella Laura	X			13)	Landò Flavio	X		
3)	Barbieri Luigi	X			14)	Massari Federico		X	
4)	Bardazzi Annarita	X			15)	Mondello Gabriella	X		
5)	Brizzolara Gabriella		X		16)	Nucera Santo		X	
6)	Caveri Mauro	X			17)	Pinasco Luigi	X		
7)	Cesaris Valeria	X			18)	Pittau Aurora	X		
8)	Chiappara Massimo		X		19)	Stefani Guido	X		
9)	Daneri Marco Luigi	X			20)	Torchio Gino		X	
10)	Dasso Lorenzo	X			21)	Vaccarezza Giuliano	X		
11)	Imparato Carmine	X			Presenti n. 15 Assenti n. 6				

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Giuliano Vaccarezza.

E' presente l'Assessore esterno Rag. Raffaele Manca.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando.



IL CONSIGLIO COMUNALE

SU relazione del Sindaco Giuliano Vaccarezza e proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione Economica Rag. Raffaele Manca ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

PRESO ATTO che l'Imposta Municipale Propria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "*Decreto Salva Italia*", così come convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

CONSIDERATO che il D.L. 201/2011 all'art. 13 comma 6 sancisce che "i comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base";

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 che stabilisce che "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle*



esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;*

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : *“L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”;*

RIMARCATO che all’imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;*

PRESO ATTO altresì che *“per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”;*

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta *“il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione”;*

EVIDENZIATO che le disposizioni in argomento confermano l’applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 8, comma 4 e all’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92, che rispettivamente recitano:

- *“art. 8, c. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”;*
- *“art. 6, c.3-bis. “Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.*



ATTESO che al comma 8, dell'articolo 13 in parola, è statuito che: *"l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento"*;

RILEVATO che al comma 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: *"i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati"*;

RIMARCATO che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce che *"è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo"*, e cioè l'aliquota dello 0,76%;

ATTESO che *"le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato"*;

EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, a seguito dell'applicazione di un'aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale;


PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione con esclusione della quota erariale, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato;

EVIDENZIATO altresì che il Comune può considerare abitazione principale il fabbricato posseduto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, detenuti a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che lo stesso non risulti locato;

RILEVATO che il Comune di Lavagna intende assimilare all'abitazione principale le fattispecie imponibili previste dal comma 10 dell'art. 13 del d.l. 201/2011 (unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato);

PREMESSO che i terreni agricoli risultano esenti dall'imposta in quanto il comune di Lavagna è ricompreso nell'elenco di cui alla circolare del m.e.f. n. 9 del 14/06/1993

che prevede l'esclusione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977 n. 984;



PRECISATO che i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola risultano assoggettati all'imposta ai sensi dell'art. 9 comma 3bis del d.l. 557/93 e s.m.i.

RICHIAMATA la circolare n. 3/DF Prot. 9485/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze-Direzione Federalismo Fiscale, nella quale si precisa che nel rispetto del limite minimo e massimo relativo alla manovrabilità delle aliquote, il Comune nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO IL "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria", approvato con delibera di Consiglio Comunale, precedente numero, in data odierna;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale, divenuta esecutiva, n. 99 del 06/07/2012 con la quale è stato designata la D.ssa Enrica Olivieri quale Funzionario Responsabile dell' Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 02/08/2012, divenuta esecutiva, con la quale la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale le aliquote per l' applicazione dell' imposta Municipale Propria per l' anno 2012;


CONSIDERATO che, alla luce delle attuali risultanze contabili, emerse in sede di formazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012, si ritiene necessario approvare le aliquote e le relative detrazioni indicate di seguito al fine di consentire, insieme al provento derivante dall'attività posta in essere dall' Amministrazione per il recupero delle cosiddette "fasce di evasione", quelle risorse utili per addivenire, unitamente ad altri fonti di entrata, all'equilibrio economico del Bilancio e, conseguentemente, anche a quello di cassa:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota - Detrazioni</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze: categorie catastali da A/1 ad A/9 e C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale: alla pertinenza eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l' aliquota dello 0,76%)	0,45 % detrazione su base annuale di € 200,00 più eventuali ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni sino ad un max di 8 figli (dimoranti e residenti nell' abitazione principale dei genitori)



	<i>La quota erariale non è dovuta</i>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,2 % <i>La quota erariale non è dovuta</i>
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l' immobile non risulti locato	0,45 % detrazione su base annuale di € 200,00 più eventuali ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni sino ad un max di 8 figli (dimoranti e residenti nell' abitazione principale dei genitori) <i>La quota erariale non è dovuta</i>
Immobili posseduti da cittadini iscritti AIRE a condizione che l' immobile non risulti locato	0,45 % detrazione su base annuale di € 00,00 più eventuali ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni sino ad un max di 8 figli (dimoranti e residenti nell' abitazione principale dei genitori) <i>La quota erariale non è dovuta</i>
<ul style="list-style-type: none">- Immobili di categoria C/2, C/6, C/7 non pertinenziali di abitazioni principali (case sfitte o a disposizione), oppure locati con contratto regolarmente registrato ovvero concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado unitamente all' abitazione;- Immobili di categoria A/10, da B/1 a B/8, C/1, C/3, C/4, C/5, immobili da D/1 a D/10 (ad esclusione dei posti barca);- Immobili destinati ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato;- Immobili destinati ad uso abitativo concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado ivi dimoranti e residenti anagraficamente;	0,76% <i>La quota erariale è dovuta nella misura dello 0,38%</i>
Immobili appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa regolarmente assegnati ai soci nonché ad alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari	0,76% detrazione su base annuale di € 200,00

	<i>La quota erariale non è dovuta</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Immobili destinati ad uso abitativo non locati con contratto regolarmente registrato, sfitti, a disposizione (seconde case); - Posti barca nel locale porto turistico; - Aree fabbricabili. 	<p>1,06%</p> <p><i>La quota erariale è dovuta nella misura dello 0,38%</i></p>



CONSIDERATO che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel rispetto di quanto disciplinato dal D.L. 201/2011;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari di Staff e Tributi dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica in data 14/08/2012;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 14/08/2012;

RILEVATO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento D.ssa Milena Ferrari con l'ausilio del sig. Ivo Stefanini;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Il Consiglio prende atto che la verbalizzazione degli interventi, svolta mediante sbobinatura da parte di una ditta incaricata dal Comune, verrà approvata in un prossimo Consiglio e quindi allegata successivamente al presente verbale.

Il **Sindaco – Presidente** pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 15 (assenti i Consiglieri Brizzolara, Chiappara, La Cava, Massari, Nucera e Torchio), votanti n. 13, astenuti n. 2 (Cons. Barbieri, Bardazzi), favorevoli n. 13

DELIBERA

1) Per quanto espresso in premessa, di adottare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):



<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota - Detrazioni</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze: categorie catastali da A/1 ad A/9 e C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale: alla pertinenza eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l' aliquota dello 0,76%)	0,45 % detrazione su base annuale di € 200,00 più eventuali ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni sino ad un max di 8 figli (dimoranti e residenti nell' abitazione principale dei genitori) <i>La quota erariale non è dovuta</i>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,2 % <i>La quota erariale non è dovuta</i>
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l' immobile non risulti locato	0,45 % detrazione su base annuale di € 200,00 più eventuali ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni sino ad un max di 8 figli (dimoranti e residenti nell' abitazione principale dei genitori) <i>La quota erariale non è dovuta</i>
Immobili posseduti da cittadini iscritti AIRE a condizione che l' immobile non risulti locato	0,45 % detrazione su base annuale di € 200,00 più eventuali ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni sino ad un max di 8 figli (dimoranti e residenti nell' abitazione principale dei genitori) <i>La quota erariale non è dovuta</i>




<ul style="list-style-type: none">- Immobili di categoria C/2, C/6, C/7 non pertinenziali di abitazioni principali (case sfitte o a disposizione), oppure locati con contratto regolarmente registrato ovvero concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado unitamente all' abitazione;- Immobili di categoria A/10, da B/1 a B/8, C/1, C/3, C/4, C/5, immobili da D/1 a D/10 (ad esclusione dei posti barca);- Immobili destinati ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato;- Immobili destinati ad uso abitativo concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado ivi dimoranti e residenti anagraficamente;	<p>0,76%</p> <p><i>La quota erariale è dovuta nella misura dello 0,38%</i></p>
<p>Immobili appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa regolarmente assegnati ai soci nonché ad alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari</p>	<p>0,76%</p> <p>detrazione su base annuale di € 200,00</p> <p><i>La quota erariale non è dovuta</i></p>
<ul style="list-style-type: none">- Immobili destinati ad uso abitativo non locati con contratto regolarmente registrato, sfitti, a disposizione (seconde case);- Posti barca nel locale porto turistico;- Aree fabbricabili.	<p>1,06%</p> <p><i>La quota erariale è dovuta nella misura dello 0,38%</i></p>

2) di dare atto che detto Regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012 ai sensi della Legge 296/2006;

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

4) di disporre che la presente deliberazione sia soggetta a duplice pubblicazione per la durata di 15 (quindici) giorni ciascuna all'Albo Pretorio predisposto sul sito dell'Ente:

una prima che consegue dopo l'adozione della medesima, ed una seconda da effettuarsi ad esecutività della presente e dopo la scadenza della prima pubblicazione.





5) di disporre la pubblicazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel sito istituzionale del Comune di Lavagna, nella sezione "Tributi - Imu";

6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l'istruttoria, con l'ausilio del Sig. Ivo Stefanini, ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07/08/1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).


FM/fs

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco
(G. Vaccarezza)


_____

Il Segretario Generale
(C. Orlando)



=====
Pubblicata in data 27 AGO. 2012 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(C. Orlando)
